

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 105

OGGETTO:

REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE.

L'anno **2023**, addì **20**, del mese di **Dicembre**, alle ore 19.30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i consiglieri sigg.:

<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>
MURO SERGIO - Sindaco	SI	RASTELLI MASSIMILIANO	SI
APPICCIUTOLI VINCENZO	SI	RINALDI ANTONELLA	SI
BANGE MAURO	SI	RUBATTO RUBIO MARIA DEL MAR	NO
BO FEDERICO	SI	RUO MICHELA	SI
CANNAVO' CARMELA	SI	RUSSO PASQUALE	SI
CARBONE PIETRO	SI	TOMMASINO GIUSEPPE	SI
CIULLO DANTE GIOVANNI	SI	VERSINO LARA	AG
COLACI MICHELE	SI	ZEMMALE SOFIA	SI
GIANOGLIO ROSSANO	SI		

Presiede la seduta il Consigliere Sig. TOMMASINO GIUSEPPE

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale MIRETTI MARA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi sono registrati su files digitali, in attuazione della deliberazione consiliare n. 16 del 04/02/2000

Illustra il Sindaco e interviene il consigliere Massimiliano Rastelli.

Effettuano le dichiarazioni di voto i consiglieri Federico Bo (voto favorevole del gruppo della Lega) e Massimiliano Rastelli (voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia).

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.) così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza annuale.

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.,:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
- che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 2 e 3, T.U., sopra richiamati;
- per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due categorie precedenti;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del comune di Rivalta di Torino e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/2017 avente per oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24., d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ricognizione partecipazioni possedute – individuazione partecipazione da alienare", con la quale si è disposta la cessione delle quote della Banca Popolare Etica S.p.A., dell'Azienda Sviluppo Multiservizi S.p.A. in liquidazione (ASM S.p.A.) e della CSEA Mediterranea Scarl.

Rilevato altresì che con la stessa revisione straordinaria è stato disposto il mantenimento della partecipazione nella Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) in quanto la società svolge il ruolo di gestore unico in house del servizio Idrico integrato nell'Ambito Territoriale 3 Torinese in virtù della deliberazione n. 282 del 14/06/2007 della Autorità d'ambito Torinese A.T.O. 3. Ne consegue che sono state mantenute anche le partecipazioni indirette detenute per il tramite della stessa.

Considerato che:

- Per la CSEA Mediterranea Scarl era prevista la cessione al termine della procedura concorsuale e che la stessa ha cessato l'attività in data 10/04/2017 a seguito della conclusione del procedimento fallimentare e pertanto è decaduta la partecipazione del Comune di Rivalta di Torino nella società medesima;
- per la società ASM S.p.a. in liquidazione era prevista la cessione al termine della procedura concorsuale e che la stessa procedura è ancora in corso
- per la società Banca Popolare Etica S.p.A. l'alienazione si è realizzata nel corso dell'esercizio 2018.

Rilevato che con il piano di razionalizzazione adottato con provvedimento del Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/2017 il Comune di Rivalta di Torino ha deliberato di mantenere esclusivamente partecipazioni in società aventi il requisito previsto dall'articolo 4 comma 2 del T.U.S.P.;

Atteso quindi che non sussistono i presupposti per un ulteriore razionalizzazione previsto dall'art. 20 del T.U.S.P.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il verbale della Commissione Politiche Finanziarie riunitasi in data 12/12/2023;

Preso atto del parere favorevole art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente del settore politiche finanziarie in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Con n. 14 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. 1 astenuto (consigliere Michele Colaci), espressi per con votazione palese, su n. 15 consiglieri presenti e n. 14 votanti

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Rivalta di Torino alla data del 31 dicembre 2022, come risultanti dal documento “A”, denominato “Revisione ordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2022 - RELAZIONE TECNICA eseguita in ottemperanza dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale
2. di dare atto che le società direttamente partecipate dall’Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune sono le seguenti:
 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT S.p.A.) – quota di partecipazione 0,8568%;
3. di dare atto che le società indirettamente partecipata dall’Ente sono quelle detenute per il tramite della SMAT S.p.A. le quali sono riportate nella relazione tecnica di cui all’allegato A.
4. di prendere atto della procedura concorsuale ancora in corso da parta di ASM S.p.a.;
5. di prendere altresì atto, sulla base delle motivazioni espresse nella relazione tecnica, che non sussistono i presupposti per un ulteriore razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell’art. 20 del T.U.S.P.
6. di ritenere la Smat S.p.a. società di servizi di interesse generale e pertanto non suscettibile di alienazione ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 14 voti favorevoli, n. zero voti contrari, n. 1 astenuto (consigliere Michele Colaci), espressi per con votazione palese, su n. 15 consiglieri presenti e n. 14 votanti

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione, per l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. n. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 133**

Ufficio Proponente: **Ragioneria**

Oggetto: **REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2023

Il Responsabile di Settore

Tonino Salerno

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 12/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Tonino Salerno

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL CONSIGLIERE
TOMMASINO GIUSEPPE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MIRETTI MARA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

TOMMASINO GIUSEPPE in data 11/01/2024
MIRETTI MARA in data 10/01/2024

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 105 DEL 20/12/2023

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
POSSEDUTE DAL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO IN OTTEMPERANZA
ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016. APPROVAZIONE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,
con decorrenza dal 11/01/2024.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2023, ai sensi dell'art. 134 del TUEL –
D.lgs. 267/2000, in quanto:

- X resa immediatamente eseguibile,

- O sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Rivalta di Torino, 01/02/2024

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MIRETTI MARA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

MIRETTI MARA in data 01/02/2024